



PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO N. 4 / 2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER). APPROVAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- Nella Pubblica Amministrazione è sempre stata avvertita l'esigenza di una formale collaborazione fra l'Istituzione ed i soggetti che in essa vi operano e lavorano, al fine di combattere tutti i fenomeni di illegalità. Ciò, nel presupposto che nessuno meglio dei soggetti che vi lavorano a vario titolo e che ne vivono la realtà concreta tutti i giorni può venire a conoscenza di fenomeni, atteggiamenti e comportamenti di illegalità e di *mala gestio*;
- Alla suddetta esigenza ha fatto fronte, per la prima volta in modo espresso ed univoco, la L. 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione"*), la quale, introducendo l'art. 54-bis al D.Lgs. 165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) ha istituito la figura del *segnalatore di illecito* (o *segnalante l'illecito*), chiamato, nella prassi e nel linguaggio correnti, *"whistleblower"* così prevedendo forme di tutela e di salvaguardia a favore di chi denuncia fatti o comportamenti "anomali";
- Questa ultima norma è stata successivamente modificata e perfezionata più volte ad opera, principalmente, dei seguenti interventi normativi:
 - 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 31, poi convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114;
 - 2 L. 30 novembre 2017, n.179, art. 1, co. 1;
 - 3 D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- Con l'ultimo intervento normativo, il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, si recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e si abroga:
 - 1 l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001;
 - 2 l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001;
 - 3 l'art. 3 della L. 179/2017.

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare dal punto vista operativo il “sistema delle segnalazioni” con la finalità di rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L’obiettivo perseguito è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro Ordinamento;

VISTO l’allegato “DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente atto, di approvare l’allegato “DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di registrare il presente atto nel registro dei Provvedimenti del Segretario e di procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on line mediante invio ai messi notificatori.
- 3) di disporre la pubblicazione del documento in allegato nella sezione Intranet che nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti” del sito dell’Ente.

L’Atto consta di n. 1 allegati

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 17/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
CASTALLO MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)